

COPIA

REGIONE DEL VENETO
COMITATO TECNICO REGIONALE
Seduta in data Argomenti

COPIA

7 3 MARZO 1985

IL SEGRETARIO
[Signature]

REGIONE VENETO

COMUNE DI S. STEFANO DI CADORE

REGIONE DEL VENETO
DIPARTIMENTO PER L'URBANISTICA
E I BENI AMBIENTALI

Allegato a deliberazione di
Giunta Regionale n° 4090
in data 14 LUG, 1985
IL DIRIGENTE REGIONALE GENERALE
Vittorio Guardalberto

PIANO REGOLATORE GENERALE.

TUTELA ED EDIFICABILITA' DELLE ZONE AGRICOLE

Legge regionale 5 marzo 1985 n° 24

NORME D'ATTUAZIONE

Santo Stefano di Cadore, 30 ottobre 1989

[Signature]
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI
ALBO

Orazio Andrich
Ivano Caviola
Alba Svaluto M.

ART. 1	DEFINIZIONE DELLE ZONE AGRICOLE	1
ART. 2	CRITERI TIPOLOGICI PER GLI INTERVENTI EDILIZI	2
ART. 3	CRITERI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE	3
ART. 4	EDIFICABILITA' NELLE AREE CON PREESISTENZE	6
ART. 5	DISTANZE ED INDICI STEREOMETRICI PER LE RESIDENZE	8
ART. 6	EDIFICAZIONE DI ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI	9
ART. 7	DISTANZE ED INDICI STEREOMETRICI PER ANNESSI RUSTICI E ALLEVAMENTI INTENSIVI	12
ART. 8	DEMOLIZIONI, RICOSTRUZIONI E AMPLIAMENTI DEI FABBRICATI ESISTENTI	13
ART. 9	TRASFORMAZIONE D'USO DI ANNESSI RUSTICI	14
ART. 10	SUDDIVISIONE DELLE ZONE AGRICOLE	15
ART. 11	Z.T.O. E1.1	16
ART. 12	Z.T.O. E1.2	18
ART. 13	Z.T.O. E1.3	21
ART. 14	Z.T.O. E1.4	23
ART. 15	Z.T.O. E3	25
ART. 16	Z.T.O. E3.R	27
ART. 17	Z.T.O. E3.S/C	28

ART. 1 DEFINIZIONE DELLE ZONE AGRICOLE

Con le presenti norme si disciplina l'uso del territorio agricolo di cui alla lettera E del D.M. 2 aprile 1968 n°1444, individuato come tale negli strumenti urbanistici vigenti.

Per le zone omogenee diverse dalle zone E, vale quanto già specificato nel Piano Regolatore vigente.

Le zone classificate agricole sono destinate all'esercizio del settore primario nelle sue varie forme (allevamento del bestiame, coltivazione dei fondi, selvicoltura), inteso non solo in senso produttivo, ma anche quale attività determinante per la salvaguardia del sistema ambientale e per il mantenimento del paesaggio rurale.

**ART. 2 CRITERI TIPOLOGICI PER GLI INTERVENTI
EDILIZI**

Le nuove costruzioni devono rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale. Per la costruzione di annessi rustici e allevamenti zootecnici è ammesso l'uso di materiali diversi da quelli tipici e tradizionali, purchè, funzionali alla struttura moderna e coerenti con il rispetto dei valori ambientali:

- della tipologia prescritta;
- dell'inserimento armonico nell'ambiente circostante;

In caso di volumi tecnici necessariamente in contrasto con le caratteristiche dell'ambiente circostante, è prescritta una loro ubicazione defilata, o schermata dalla vegetazione arborea.

ART. 3 CRITERI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE

Come previsto dall'art. 3 della L.R. 24/85 la richiesta di nuove costruzioni agricole dovrà essere corredata da una relazione che dimostri la congruità delle dimensioni dei fabbricati, della loro superficie, sia rispetto le dimensioni dei fondi rustici, (in proprietà e/o in affitto), che dell'azienda nel suo insieme; alla richiesta si allegnerà la descrizione dei programmi produttivi aziendali per il medio e lungo periodo.

L'edificazione di case d'abitazione nelle zone agricole è concessa alle seguenti condizioni:

- a - sia in funzione della conduzione del fondo;
- b - sia in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo (come definito dall'art.2135 c.c.) o degli addetti all'azienda;
- c - venga istituito un vincolo di non edificabilità sul fondo rustico di pertinenza dell'edificio richiesto (art.8 L.R.24/85);
- d - venga istituito un vincolo di destinazione d'uso per assicurare nel tempo la funzionalità della costruzione all'attività agricola;
- e - il fondo rustico presenti in rapporto alle colture (come classificato al NCT) le seguenti superfici minime, con i sottoelencati indici di densità fondiaria:

a	60	ha	10	mc/ha
b	40	"	15	"
c	30	"	20	"
d	10	"	60	"
e	6	"	100	"
f	2	"	300	"
g	1	"	600	"

Debbono inoltre sussistere le altre condizioni definite dalla legge, in particolare nella casa d'abitazione dovrà essere garantita la residenza di una famiglia rurale.

Le condizioni dovranno essere documentate dal richiedente mediante la presentazione di un atto di impegno ad assumere la residenza nella casa da costruire e di una dichiarazione rilasciata dal Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU), attestante che almeno uno dei componenti la famiglia rurale risulta regolarmente iscritto al servizio stesso.

Per le zone montane secondo quanto previsto dalla Legge regionale 06/06/1983 n°29 le superfici minime, di cui alle lettere a, b, c, d, e, possono essere ridotte nella misura di 1/2.

Gli investimenti richiesti per la casa d'abitazione hanno il carattere di miglioramento fondiario (capitali investiti stabilmente sul capitale terra) e per essere riconosciuti tali devono rispondere ai seguenti requisiti:

- i) devono essere convenienti, cioè l'incremento di valore fondiario o di reddito o di PLV che consegue, deve essere almeno pari al costo di esecuzione;
- ii) devono essere proporzionati al fondo, cioè devono essere in connessione con le sue esigenze valutate anche secondo il criterio della normalità;
- iii) devono essere riconosciuti tecnicamente idonei per gli scopi che si intendono perseguire: anche a tale riguardo può essere preso a confronto il carattere della normalità.

Tali requisiti dovranno essere documentati da una relazione agronomica stilata da professionista abilitato.

Le costruzioni, sia che si tratti di residenza, annesso rustico o costruzione accessoria, devono rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive e formali, in armonia con le forme tradizionali locali dell'edilizia rurale.

Soggetti abilitati

- a) L'imprenditore agricolo come definito dall'art.2135 del c.c. cioè "chi esercita una attività diretta alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura". La condizione di imprenditore agricolo deve essere riconosciuta, su richiesta dell'interessato, dall'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura. Oltre a ciò deve essere allegato l'atto d'impegno del richiedente (residenza) e la dichiarazione S.C.A.U. (famiglia rurale);
- b) l'imprenditore agricolo a titolo principale come definito dall'art.8 L.R. 69/78 cioè "... colui che, avendo l'azienda ubicata per la maggior parte in territorio montano o in zone svantaggiate, dedica almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo all'attività agricola e che da questa trae almeno il 50% del reddito globale di lavoro ..." Le condizioni di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere documentata da apposito certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura.

ART. 4 EDIFICABILITA' NELLE AREE CON PREESISTENZE

Come indicato nell'art. 5 della L.R. 24/85 l'edificazione di una casa nelle aree agricole con preesistenze è concessa alle seguenti condizioni:

- a) la prima casa deve essere stabilmente abitata da almeno 5 anni;
- b) il fondo deve essere in possesso almeno dal 31.12.1977;
- c) il fondo rustico in rapporto alle colture presenti superfici minime pari ad almeno 1/3 di quelle previste dall'art.3 della L.R. 24/85 nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) e almeno pari a quella prevista nei casi di cui alle lettere f) e g).
- d) venga istituito un vincolo di "non edificabilità" sul fondo rustico di pertinenza dell'edificio richiesto;
- e) venga istituito un vincolo decennale di destinazione d'uso per assicurare nel tempo la funzionalità della costruzione all'attività agricola;
- f) venga a costituire con la prima casa un unico aggregato abitativo (sia cioè collocata ad una distanza non superiore a 200 ml. dalla prima casa).

Soggetti abilitati

Sono abilitati a presentare domande di concessione l'imprenditore agricolo (art.2135 c.c.) e l'imprenditore agricolo a titolo principale (art.8 L.R.69/78).

Il richiedente deve farsi carico di allegare alla richiesta i documenti o le dichiarazioni certe (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà reso a termini di legge) attestanti la sua condizione di diretto coltivatore del fondo fino dal 31.12.1977 e la residenza

nella casa preesistente nei 5 anni precedenti alla richiesta.

La condizione di i.a. deve essere attestata da apposito certificato rilasciato, su richiesta dell'interessato, dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

**ART. 5 DISTANZE ED INDICI STEREOMETRICI PER LE
RESIDENZE**

Per le nuove costruzioni si fa riferimento agli indici per le zone C1. Per le distanze da osservarsi a protezione del nastro stradale si fa riferimento a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968 .

Nessun intervento potrà avvenire entro le fasce di protezione dei nastri stradali, nè sui declivi con pendenza superiore al 40% salvo i recuperi conservativi e quant'altro permesso dalle leggi regionali e nazionali.

Le nuove costruzioni dovranno altresì essere realizzate nel rispetto delle distanze dalle strade e dai corsi d'acqua previste dall'art. 27 L.R. 61/85.

ART. 6 EDIFICAZIONE DI ANNESSI RUSTICI, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI

Il Sindaco, in relazione ad ogni domanda, supportato dal parere della commissione edilizia, deciderà se trattasi o meno di annesso rustico, cioè di costruzione avente il carattere di miglioramento fondiario, o di allevamento zootecnico intensivo.

Per quanto riguarda il settore zootecnico il collegamento funzionale dell'annesso rustico con il fondo agricolo si realizza allorchè almeno il 25% delle unità foraggere è prodotto direttamente dall'azienda agricola, singola o associata e ciò in analogia con quanto disposto dal D.P.R. 05.04.1978 n°132.

Per gli impianti collettivi (stalle o complessi zootecnici sociali) gestiti da cooperative o associazioni similari, la condizione risulta soddisfatta qualora i soci conferiscano prodotti foraggeri in quantità tali da rispettare congiuntamente le esigenze tecniche e quelle economiche che sono a fondamento degli statuti sociali; pertanto l'apporto di conferimento da parte dei soci non deve scendere al di sotto del 50% delle esigenze nutritive del bestiame da allevare.

Ai sensi delle presenti norme esiste un nesso funzionale tra allevamento zootecnico - di cui al punto g) dell'art.2 della L.R. 24/85 - e fondo rustico, qualora non vengano superati i seguenti carichi di bestiame per ettaro di superficie coltivata:

- 8 U.B.A. per ha. nel caso di bovini, ovini e caprini;
- 12 U.B.A. per ha. nel caso di avicunicoli;
- 7 U.B.A. per ha. nel caso di suini.

Sono pertanto da considerare allevamenti zootecnici intensivi di cui all'art. 6 comma 3 della Legge regionale 24/85 gli allevamenti che superano i suddetti carichi di bestiame per ettaro.

Per quanto riguarda l'annesso rustico il rilascio della concessione dovrà avvenire se sussistono le seguenti condizioni:

- la superficie lorda di pavimento non deve superare il rapporto di copertura del 5% del fondo rustico;
- l'annesso rustico, in quanto miglioramento fondiario, deve essere conveniente, cioè l'incremento di valore fondiario o di reddito o di PLV che ne consegue deve almeno essere pari al costo per la esecuzione;
- deve essere proporzionato al fondo rustico, cioè deve essere in connessione con le sue esigenze valutate anche secondo il criterio della normalità;
- deve essere riconosciuto tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire: anche a tale riguardo può essere preso a confronto il carattere della normalità. In particolare l'annesso rustico deve costituire una pertinenza del fondo rustico, essere connesso con l'esercizio su di esso di una attività agricola e soddisfare a un collegamento funzionale con il fondo stesso.

Quanto sopra esposto dovrà risultare da una relazione agronomica da allegare alla domanda stessa.

Per quanto riguarda i nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi il rilascio della concessione dovrà avvenire se sussistono le seguenti condizioni:

- il rapporto di copertura con l'area di pertinenza non deve essere superiore al 40%;
- la distanza dai fabbricati deve essere di almeno 50 ml. dai confini proprietà e, a seconda del tipo di allevamento, devono essere rispettate le distanze dalle zone territoriali A, B, C e F.

Per tutte le costruzioni di cui sopra esiste il vincolo di destinazione d'uso.

D.G.R.
n° 784/P
del 22/12/88

Soggetti abilitati

Sono abilitati a presentare domanda di concessione l'imprenditore agricolo (art.2135 c.c.) e l'imprenditore agricolo a titolo principale (art.8 L.R. 69/78). Nel primo caso la qualifica dovrà essere fornita dal richiedente tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a termini di legge.

Nel secondo caso la qualifica dovrà essere attestata da un certificato rilasciato dall'Ispettorato dell'Agricoltura.

**ART. 7 DISTANZE ED INDICI STEREOMETRICI PER
ANNESI RUSTICI E ALLEVAMENTI INTENSIVI**

I nuovi annessi rustici non potranno normalmente avere una altezza superiore ai fabbricati residenziali e dovranno rispettare le seguenti distanze minime :

- 5 m. dai confini aziendali da elevarsi a 10 m. per le stalle;
- tutte le stalle devono distare dalle abitazioni almeno m. 30;
- i ricoveri per il bestiame e le attrezzature relative debbono distare non meno di m. 50 dai centri abitati esistenti o previsti; debbono essere provvisi di concimaie situate a distanza non minore di m. 30 dalle abitazioni, non meno di m. 50 dalle cisterne e prese d'acqua e non minore di m. 10 dalle stalle;

I nuovi annessi rustici dovranno altresì essere costruiti nel rispetto delle distanze dalle strade, dai corsi d'acqua previste dall'art. 27 della L.R. 61/85.

L'edificazione di allevamenti zootecnici intensivi, nonché di tutti gli allevamenti con più di 150 U.B.A. è subordinata al rispetto delle norme definite dall'art. 6 della L.R. 24/85.

Potranno essere previste deroghe alle predette norme qualora:

- l'annesso rustico rientri nelle sottozone E3.S e E3.R, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dall'art. 873 del c.c.;
- particolari condizioni orografiche non rendano realizzabile il manufatto nel rispetto delle suddette distanze.

**ART. 8 DEMOLIZIONI, RICOSTRUZIONI E AMPLIAMENTI
DEI FABBRICATI ESISTENTI**

Per gli interventi su costruzioni di valenza storico-architettonico-ambientale o comunque soggetti a vincolo monumentale ed estetico si fa riferimento alla schedatura piani-volumetrica informativa e propositiva allegata ed a quanto specificato nelle "Norme relative al recupero per un riuso di fabbricati rurali e rustici posti in zone improprie urbanizzate"; per le altre costruzioni si segue quanto previsto agli articoli 4 e 7 L.R. 24/85.

L'ampliamento delle residenze abitate da almeno 7 anni è ammessa fino ad un volume massimo compreso l'esistente di 800 mc., volume da elevarsi a 1200 mc. per le aziende agrituristiche così come previsto dall'art. 4 L.R. 24/85.

Detto ampliamento dovrà avvenire prioritariamente nello annesso rustico esistente e non più funzionale alla conduzione del fondo; diversamente dovrà essere prodotta una relazione tecnica dimostrante l'impossibilità fisica e giuridica di soddisfare i fabbisogni edilizi con il riuso dei fabbricati in proprietà.

L'ampliamento degli annessi rustici sarà in ogni caso assimilato alla costruzione ex-novo.

ART. 9 TRASFORMAZIONE D'USO DI ANNESSI RUSTICI

La destinazione di edifici ad attività agrituristiche per operatori a ciò autorizzati come indicato nella Legge regionale 31/86 non comporta mutamento di destinazione d'uso.

Gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo e soggetti a tutela in base all'art. 10 della L.R. 24/85, potranno essere riutilizzati in residenza secondo quanto indicato nella schedatura plani-volumetrica informativa e propositiva allegata e nelle relative "Norme relative al recupero per un riuso di fabbricati rurali e rustici posti in zone improprie urbanizzate".

Per gli edifici rurali non schedati sono consenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria funzionali all'uso agricolo della costruzione.

ART. 10 SUDDIVISIONE DELLE ZONE AGRICOLE

Sulla base delle disposizioni di cui all'art.11 della Legge regionale 24/85 il territorio agricolo del Comune è stato ripartito nelle seguenti sottozone, così come indicato nella carta 13.1:

- E1.1 SOTTOZONA ALPINA - area qualificata da particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale;
- E1.2 SOTTOZONA FORESTALE - boschi proprietà di Regole, Comuni, Comunità in cui la funzione prevalentemente produttiva o protettiva è definita dai piani di riassetto forestale, di cui all'art.23 della L.R. 52 del 13/08/1978;
- E1.3 SOTTOZONA DELLE PRATERIE - superfici proprietà di Regole e Comuni riservati alla produzione foraggera per pascolo.
- E1.4 SOTTOZONA SILVO-PASTORALE - superfici boscate di origine naturale o artificiale inframezzate a prati incolti e praterie arborate.
- E3 SOTTOZONA AGRICOLA DEI PRATI E DEI SEMINATIVI - prati, segativi, seminativi circostanti gli abitati;
- E3.R SOTTOZONA RURALE DELLA VAL VISDENDE - zone agricole adatte a contenere strutture ed infrastrutture ricreative per la valorizzazione della Val Visdende nel rispetto dei valori ambientali;
- E3.S/C SOTTOZONA AGRICOLA SPECIALE - parti del territorio interessate da preesistenze edilizie con caratteristiche urbano rurali.

ART. 11 Z.T.O. E1.1Descrizione

Area qualificata dalla particolare valenza naturalistica, paesaggistica ed ambientale. Comprende rocce, greti, depositi di versante e praterie alpine, posti al di sopra del limite della vegetazione arborea.

Destinazione d'uso

La zona è destinata agli usi turistico, ricreativo, sportivo e didattico da svolgere secondo modalità che garantiscano:

- la conservazione dei processi ecologici essenziali e difesa dei sistemi ecologici che sostengono l'equilibrio naturale;
- la salvaguardia delle diversità genetiche presenti;
- la tutela delle caratteristiche naturali quali i sistemi geologici, paleontologici, biogenetici.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per le costruzioni presenti nell'area.

Edificazione

E' ammessa la costruzione di rifugi alpini, bivacchi fissi aperti al pubblico. Per dette nuove costruzioni nel progetto dovrà essere specificato il sistema utilizzato per lo smaltimento dei rifiuti solidi e per la depurazione delle acque reflue.

Interventi

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione; relativamente a rifugi alpini, bivacchi, baite ad uso pubblico è ammesso anche l'ampliamento nella misura prevista dall'art. 4 della L.R. 24/85.

A servizio dei rifugi alpini è ammessa la realizzazione di teleferiche, la cui localizzazione dovrà essere il meno evidente possibile.

Per salvaguardare la pubblica incolumità può essere modificato il regime delle acque con opere di sistemazione idraulica; si possono inoltre realizzare sistemi paravalanghe e infrastrutture per la prevenzione e lotta agli incendi.

E' vietata la realizzazione di impianti di risalita e strutture per la captazione dell'acqua da utilizzare per la produzione di energia elettrica.

Prescrizioni

Compatibilmente con le predette finalità, gli interventi in funzione ricreativa e turistica devono perseguire i seguenti obiettivi:

- recupero delle aree di interesse ambientale ad uso pubblico per qualificarle sotto l'aspetto della fruizione sociale e culturale;
- equilibrata organizzazione dei flussi delle utenze onde evitare fenomeni di eccessiva concentrazione o di incontrollata diffusione, incompatibile con la difesa dell'ambiente;
- fruizione integrata e complementare degli elementi naturali e storici del territorio, delle attività del tempo libero e di quelle sociali e culturali delle comunità locali.

Per conseguire gli obiettivi sopra indicati sono promossi interventi di adeguamento, ripristino e nuovo tracciamento di itinerari escursionistici; informazione e divulgazione per l'utilizzo degli stessi e per la conoscenza degli ambienti attraversati.

Per salvaguardare l'integrità estetico-paesaggistica del comprensorio, ogni intervento dovrà prevedere adeguati lavori di ripristino ambientale con la realizzazione dove necessari di schermi vegetali per il mascheramento delle opere; a tale scopo si dovranno utilizzare solo specie in sintonia con le caratteristiche vegetazionali del luogo.

ART. 12 Z.T.O. E1.2Descrizione

Comprende formazioni boscate di proprietà di Comuni, Regole, Comunità in cui la funzione produttiva o protettiva è definita dai piani di riassetto forestale, di cui all' art. 23 della L.R. 52 del 13/9/1978.

Per i popolamenti forestali in cui la funzione produttiva è espletabile contemporaneamente a quella di protezione del suolo e della stabilità del sistema, valgono le norme di seguito indicate.

Destinazione d'uso

Per le proprie caratteristiche selvicolturali i popolamenti forestali di questa zona sono destinati alla produzione legnosa compatibilmente con l'espletamento delle altre funzioni che il bosco soddisfa (estetica, paesaggistica, ecologica, ambientale, ricreativa, protettiva, igienica).

Edificazione

Possono essere realizzate costruzioni per la sosta del personale di custodia o la permanenza temporanea di quello impegnato nelle lavorazioni boschive;

possono inoltre essere poste in opera attrezzature, impianti, depositi per la cura del bosco e per la lavorazione e trasporto del legname.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto previsto nella L.R. 24/85 artt. 4 e 7.

Interventi

E' consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione.

Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportata un'equa quantità di terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante.

E' promossa la selvicoltura su basi naturalistiche al fine del miglioramento dei parametri di provvigione, struttura, composizione arborea e rinnovazione.

Prescrizioni

Il bosco deve essere gestito in base a specifici piani economici di riassetto forestale secondo quanto previsto dall'art. 24 L.R. 52/78 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale, approvate dal Cons. Reg. con provv. 1066 del 21.04.1980.

Per i soprassuoli in cui la funzione di tutela paesaggistica e di protezione idrogeologica dei versanti è preminente sulle altre, si specifica quanto di seguito.

Descrizione

Formazioni forestali le cui funzioni di protezione idrogeologica, paesaggistica ed ambientale sia per posizione che per caratteristiche dei popolamenti, sono preminente rispetto al ruolo produttivo.

Destinazione d'uso

Protezione idrogeologica, tutela paesaggistica ed ambientale.

Edificazione

La zona è inedificabile.

Prescrizioni

Il bosco in questione deve essere gestito in base a specifici piani economici di riassetto forestale secondo quanto previsto dall'art. 23 L.R. 52/78 e secondo le modalità espresse dalle direttive e norme di pianificazione forestale.

Come indirizzo generale, i soprassuoli vanno lasciati all'evoluzione spontanea.

Le utilizzazioni forestali sono di norma bandite fatto salvo quanto prescritto nel piano di riassetto forestale per motivi culturali e fitosanitari.

ART. 13 Z.T.O. E1.3Descrizione

Comprende praterie e malghe di proprietà di Regole, Comuni e Comunità riservate alla produzione foraggera per pascolo.

Destinazione d'uso

E' preminente l'esercizio del pascolo e compatibilmente a questo le attività ricreative.

Per le malghe non più utilizzate come tali da almeno 10 anni e poste lungo percorsi escursionistici, è consentito il cambio di destinazione d'uso in rifugio o posto di ristoro.

Edificazione

E' ammessa l'edificazione di centri malghivi sia nuovi che in sostituzione degli esistenti non più funzionali alla gestione del pascolo.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione, nonché la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di stabilità secondo quanto previsto nella L.R. 24/85 artt. 4 e 7.

Interventi

Per rendere più economica la gestione del pascolo è consentita la costruzione di strade e piste di servizio, nonché l'adeguamento della esistente rete di penetrazione.

Gli interventi in merito saranno realizzati, previa approvazione da parte degli organi competenti, sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti di inserimento delle opere nell'ambiente oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano.

Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportata un'equa quantità di terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante.

Per il miglioramento della produzione foraggera si dovranno adottare adeguati interventi quali concimazione, drenaggi, ecc. ciò anche allo scopo di prevenire la degradazione del cotico.

Prescrizioni

Il pascolo dovrà essere eseguito razionalmente ed in conformità di un disciplinare tecnico-economico redatto sulla base di quanto indicato dalle prescrizioni di massima e polizia forestale.

ART. 14 Z.T.O. E1.4Descrizione

Comprende superfici di proprietà privata interessate da formazioni boscate - di origine naturale o artificiale - più o meno evolute, inframmezzate a prati abbandonati o sporadicamente sottoposti, per piccole aree, a sfalcio colturale.

Destinazione d'uso

La zona per le varie caratteristiche clivometriche, produttive ed anche di accessibilità si presta ad utilizzazioni diverse:

- forestale nei tratti più pendenti, di modesta produttività, raggiungibili con difficoltà e potenzialmente soggetti, per l'acclività o la natura del substrato geologico, a fenomeni erosivi;
- agronomica (foraggicola) nelle parti meno pendenti, facilmente accessibili e più fertili.

Le superfici destinate all'uno o all'altro uso del suolo sono spesso interconnesse.

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per qualsiasi edificio.

Edificazione

La sottozona è inedificabile.

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione e gli altri interventi previsti dalla L.R. 24/85 artt. 4 e 7.

Interventi

E' consentita la costruzione di strade e piste al servizio dei prati e del bosco, nonché la stabilizzazione e sistemazione dell'esistente sistema di viario.

Tale interventi possono essere effettuati, previa approvazione degli organi competenti, sulla base di progetti che valuteranno il migliore inserimento nell'ambiente delle opere in questione, nonché la loro convenienza sotto il profilo tecnico-economico.

Su tutte le superfici in cui si è resa necessaria l'asportazione degli orizzonti superficiali del terreno e dove sono stati effettuati riporti di materiale arido, non direttamente interessate dalle opere d'arte stradali e che quindi rimangono scoperte, dovrà essere riportata un'equa quantità di terreno organico, e si dovrà procedere al ripristino ambientale non oltre il periodo vegetativo successivo a quello in cui sono state terminate le opere stradali; siano inoltre realizzati raccordi dolci tra sterri, riporti ed il terreno naturale, assimilabili agli andamenti del terreno circostante.

E' promossa la selvicoltura con finalità economico-culturali.

E' consentito il recupero agricolo di aree marginali, quando in queste non siano già insediate, naturalmente o artificialmente, fasi arbustive o arboree.

Per l'esbosco del legname o l'avvallamento del fieno è consentita la posa in opera di teleferiche.

Prescrizioni

Le utilizzazioni forestali sono soggette ad assegno dell'Autorità Forestale (martellata) secondo le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi sottoposti a vincolo idrogeologico in base all'art. 5 della L.R. 52/78.

E' favorito, ancorchè non obbligatorio, l'accorpamento funzionale o il coordinamento di superfici della estensione minima di ha. 200 per l'applicazione di "piani di assestamento della piccola proprietà forestale" di cui al provvedimento n° 5326 del 5/3/1988 della Giunta Regionale del Veneto.

ART. 15 Z.T.O. E3Descrizione

Comprende le superfici che, pur caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, dalla combinazione delle qualità edafiche, climatiche e morfologiche o perchè dotate di investimenti fondiari che ne facilitano la lavorabilità, risultano nell'ambito del Comune le più favorevoli allo svolgimento dell'attività agricola.

Destinazione d'uso

E' preminente l'utilizzo agricolo.

Le costruzioni esistenti la cui destinazione d'uso non è più funzionale alle esigenze del fondo e comprese nelle sottozone E3.S; C è consentito il cambio di destinazione d'uso nei modi previsti dalle norme relative al recupero per un riuso di fabbricati rurali e rustici posti in zone improprie urbanizzate. Dette costruzioni potranno essere destinate a residenza, modesti laboratori o magazzini per mezzi a servizio dell'agricoltura, strutture produttive o di servizio ad uso del settore agricolo.

Edificazione

E' ammessa l'edificazione di case di abitazione alle condizioni stabilite dagli art. 3 e 5 della L.R. 24/85.

E' ammessa la costruzione di annessi rustici secondo quanto previsto dall'art.6 della L.R. 24/85 nel rispetto delle presenti norme.

Interventi

Per le costruzioni esistenti sono ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e ristrutturazione, nonchè la demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi di stabilità, l'ampliamento fino ad un volume massimo di 300 mc. elevati a 1200 mc. per edifici ad uso agrituristico, secondo quanto previsto nella L.R. 24/85 artt. 4 e 7.

Prescrizioni

I prati costituiscono la componente essenziale dell'assetto del paesaggio e a tal fine vanno salvaguardati, favorendo le operazioni necessarie per il loro mantenimento.

A tale scopo, per le superfici prative abbandonate da più di due stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione dagli incendi) il Sindaco ha la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio, in caso di inadempienza il Sindaco stesso potrà incaricare persona diversa dello sfalcio del cotico, eventualmente addebitandone il costo al proprietario del fondo stesso.

E' fatto divieto cambiare l'attuale uso del suolo da prato o seminativo a bosco attraverso l'impianto artificiale; nel caso di abusivo cambio d'uso del suolo, in assenza di uno specifico piano di riassetto forestale approvato, il Sindaco ha la facoltà di far ripristinare la precedente coltura;

Le recinzioni dovranno essere costituite di elementi movibili in legno, tali da consentire le servitù di passaggio esistenti e non creare ostacolo all'attività agricola ed ai percorsi per la pratica dello sci da fondo.

Gli spazi circostanti la residenza o i ricoveri per il bestiame devono rispettare nel loro aspetto i valori del paesaggio.

ART. 16 Z.T.O. E3.RDescrizione

Comprende le superfici agricole della Val Visdende che risultano adatte a contenere strutture ed infrastrutture ricreative per la valorizzazione del comprensorio. Esse sono: Cima Canale, Costa d'Antola, Belf, Ravanel.

Destinazione d'uso

La zona è destinata agli usi agricolo, ricreativo, sportivo.

Non sono ammesse nuove edificazioni o il cambio di destinazione d'uso per gli edifici esistenti indipendentemente dall'approvazione per la sottozona di specifico strumento attuativo.

Per le costruzioni esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 24/85.

Interventi

Allo scopo di favorire una migliore fruizione della valle, saranno individuati nella sottozona ambiti che potranno essere oggetto di valorizzazione ricreativa.

Tali interventi consisteranno essenzialmente nella definizione di piste pedonali o ciclabili, di piccole aree attrezzate per lo svolgimento di attività ginniche, di piazzole per la sosta, attrezzate con punti fuoco, panchine e tavoli rustici e in generale in tutti quelle realizzazioni di modesta entità che permettono la conoscenza dell'ambiente circostante nel rispetto dell'aspetto complessivo della zona e delle sue caratteristiche naturalistiche.

ART. 17 Z.T.O. E3.S/CDescrizione

Parti del territorio interessate da preesistenze edilizie con caratteristiche urbano rurali non sufficientemente definite o di insufficiente standard abitativo, localizzate in aree urbanizzate anche se diverse da quella urbana.

Destinazione d'uso

La loro destinazione d'uso nel breve termine è quella di una transitorietà anche abitativa verso le zone omogenee con cui dovrebbero integrarsi.

Per ulteriori approfondimento si rimanda alle "Norme relative al recupero per un riuso di fabbricati rurali e rustici posti in zone improprie urbanizzate".